

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1747</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LAVAGNINI

Disposizioni in materia di cessazione anticipata  
dal servizio per il personale delle Forze armate

*Presentata l'11 ottobre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 3, comma 1, lettera *a*), della legge 14 novembre 2000, n. 331, prevede la progressiva riduzione a 190 mila unità dell'organico delle Forze armate.

Tuttavia la disposizione introdotta dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che consente il collocamento in ausiliaria per il personale che l'Amministrazione della difesa ha classificato in esubero rispetto alle esigenze e che si trovi a non più di 5 anni dal limite di età, entrerà in vigore solo a decorrere dal 1° gennaio 2004. Peraltro, tale ultima disposizione trova applicazione anche nei confronti dei sottufficiali delle Forze armate che, in base alla vigente normativa, non sono destinatari di norme in tal senso.

Va inoltre rilevato che la riduzione prevista dalla legge n. 331 del 2000 opera esclusivamente nei confronti delle Forze armate ed esclude l'Arma dei carabinieri che non è destinataria della predetta riduzione, anticipandone la decorrenza al 1° gennaio 2002.

Il provvedimento che è stato predisposto è volto a raccordare la normativa attualmente in vigore in materia di cessazioni anticipate sui limiti di età con quella che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2004, per effetto del citato articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 215 del 2001.

La quantificazione degli oneri, valutata in 516.457 euro è stata effettuata sulla base di una media di circa 600 cessazioni annuali anticipate rispetto ai limiti di età.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Norme per favorire la mobilità del personale delle Forze armate).*

1. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che consente il collocamento in ausiliaria del personale militare con meno di cinque anni dal limite di età previsto per ciascuna categoria, si applica, anche a domanda del personale interessato, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. Le cessazioni dal servizio di cui al comma 1 sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento dei limiti di età.

3. Al personale di cui al comma 1 compete il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al raggiungimento del limite di età.

## ART. 2.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 516.457 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0009590\*